



ORDINANZA

N. 45 DEL 17/02/2025

OGGETTO : DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI SCHIUMOGENI, UOVA E ALTRE SOSTANZE CHE POSSANO IMBRATTARE ED ARRECARRE MOLESTIA O DANNO IL GIORNO 8 MARZO 2025 DURANTE LA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA DENOMINATA “CORIANDOLI IN PIAZZA”.

LA SINDACA

CONSIDERATO:

- che il periodo di carnevale propone, come accaduto negli anni passati, episodi censurabili derivanti da comportamenti sconsiderati per l'uso improprio di bombolette spray schiumogene o coloranti, uova, farina, polveri pruriginose e sostanze simili;
- che tali comportamenti, oltre che recare offesa o molestia alle persone – ingenerando in alcuni casi fattispecie penalmente rilevanti – determinano anche l'insorgere di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale

Ritenuto indispensabile adottare provvedimenti finalizzati al tranquillo svolgimento delle manifestazioni carnevalesche, anche di spontaneo aggregamento, nonché al fine di evitare che si verifichino danni a cose e a persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa alla sicurezza urbana;

VISTI:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regione Decreto 18.6.1931, n.773, in particolare l'art. 1 ai sensi del quale l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà – e gli artt. 18, 30, 57 e 85;

gli art. 81,82,110 in particolare l'art. 151 del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, che prevede, fra l'altro, il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza;

l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Legge sugli Ordinamenti degli Enti Locali”

ORDINA

Dalla data di adozione della presente ordinanza e sino al 8 marzo 2025, in occasione della manifestazione carnevalesca denominata "Coriandoli in Piazza" o in caso di rinvio, nel giorno che verrà individuato per lo svolgimento della manifestazione

1. il divieto in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico di utilizzare e detenere ingiustificatamente prodotti di bombolette spray schiumogene o coloranti, uova, farina, polveri pruriginose e sostanze simili, che possano imbrattare le persone arrecando danno o molestia, insudiciando il suolo ed i beni esposti al pubblico;

DEMANDA

Agli Agenti tutori dell'ordine e della sicurezza pubblica di fare osservare il presente provvedimento.

L'inosservanza delle suddette disposizioni qualora la legge non disponga diversamente sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e pagamento in misura ridotta di €. 50,00 ai sensi dell'art. 16 primo comma, della Legge 689/81.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

DISPONE

Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Gorgonzola il presente atto e di trasmettere copia alle Autorità competenti in ordine alla Pubblica Sicurezza.

Gorgonzola , li 17/02/2025

La Sindaca
Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi
Atto sottoscritto digitalmente